



COMUNE RECOARO TERME

Prov. VI
c.f. 00192560241

DETERMINAZIONE N. 232

del 14-06-2023

O G G E T T O: Annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. n. 241/1990 della procedura amministrativa finalizzata alla selezione di n. 2 ingegneri e/o architetti per l'attuazione degli interventi del PNRR

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

Premesso che con determinazione n. 69 del 22/02/2023 si procedeva ad avviare, in esecuzione al decreto del Ministero della Cultura SG n. 453 del 07/06/2022 recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, CUP D75J22000000001, con cui sono state assegnate al Comune di Recoaro Terme le relative risorse finanziarie per un importo complessivo di € 20.000.000,00= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento di due incarichi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i profili junior di ingegnere e/o architetto, predisponendo altresì la pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Amministrazione Trasparente;

Richiamato l’avviso pubblico per la selezione di n. 2 ingegneri e/o architetti per l’attuazione degli interventi del PNRR, prot. n. 2726 del 23/02/2023, approvato con determinazione n. 69 del 22/02/2023;

Atteso che in sede di selezione dei candidati, a seguito di specifica richiesta di uno dei candidati, veniva posto al Ministero della Cultura, con nota prot. n. 4580 del 29/03/2023 un quesito relativo all’incarico professionale in parola;

Viste le note del Ministero della Cultura, Servizio VIII, Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica, prot. n. 13065-P, prot. n. 13069-P del 14/04/2023 e prot. n. 18207-P del 29/05/2023, acquisite al protocollo dell’Ente in data 14/04/2023 rispettivamente ai n. 5372 e n. 5374 ed in data 29/05/2023 al n. 7659, con le quali il MiC rilevava “l’incongruenza di alcune formulazioni presenti nella relazione del RUP e nella scheda di sintesi del fabbisogno circa la modalità di reclutamento e la tipologia contrattuale conseguente”, evidenziando che le attività tecniche oggetto di procedura di reclutamento “costituiscono attività di supporto al RUP da affidare ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016”, e rimarcando pertanto che “per l’affidamento di detti incarichi non è possibile ricorrere ai contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001”;

Richiamato l’art. 21-nonies, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi il quale recita: “Il provvedimento amministrativo illegittimo (...) può essere annullato d’ufficio, sussistendone le

ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ...”;

Considerato, pertanto, che vi sono tutti i presupposti previsti dall'art. 21 nonies, comma 1, della L. n. 241/1990, affinché l'Amministrazione proceda all'annullamento in autotutela, essendo presenti nel caso concreto:

- l'illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela;
- la sussistenza di un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo poiché prevalente rispetto al mantenimento dell'atto e l'esercizio del potere di autotutela entro un termine ragionevole, in considerazione anche dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare;

Visti:

- l'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241 smi;
- l'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi;
- lo Statuto comunale;
- la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 21/03/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025 con relativi allegati (D.U.P. ed altri) e la delibera di Giunta comunale n. 27 del 21/03/2023, con cui è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2023/2025;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 smi, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, in capo al Responsabile del Settore 1 in qualità di Responsabile del presente procedimento e di soggetto che lo adotta;
- sono stati assolti gli obblighi di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

Attestati:

- che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis c. 1 del T.U.E.L. è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Responsabile del Settore 1, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e la correttezza della relativa azione amministrativa;
- la propria competenza ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000 e del decreto del Sindaco n. 15 del 26.07.2022 - prot. n. 10606/2022 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore 1 fino al 31.07.2025;

D E T E R M I N A

1 - Di prendere atto di quanto in narrativa esposto e qui richiamato per far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 - Di procedere, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 21 nonies, comma 1, della Legge n. 241/1990 smi, all'annullamento in sede di autotutela della procedura amministrativa per la selezione di n. 2 ingegneri e/o architetti per l'attuazione degli interventi del PNRR, avviata con determina n. 69/2023 comprendente l'avviso pubblico protocollo comunale n. 2726 del 23/02/2023 ed ulteriori provvedimenti conseguenti;

3 - Di dare atto, altresì, che al fine di garantire l'informazione, copia del presente provvedimento va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 - AFFARI
GENERALI**

Fiorin Federico Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.